

(N. 23-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA

dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

IL 14 LUGLIO 1948

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1949

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

SOMMARIO. — 1. *Importanza del disegno di legge.* — 2. *Legislazione straniera.* — 3. *Stati a tipo regionale.* — 4. *Accusa contro il Capo dello Stato e i Ministri.* — 5. *Costituzione della Corte costituzionale.* — 6. *Poteri del Presidente della Repubblica.* — 7. *Organizzazione della Corte costituzionale.* — 8. *Validità della nomina dei giudici.* — 9. *Rinnovazione della Corte.* — 10. *Incompatibilità.* — 11. *Divieto di appartenenza a partiti politici.* — 12. *AutORIZZAZIONI A PROCEDERE.* — 13. *Rimozione dei giudici.* — 14. *Sospensione dei giudici.* — 15. *Applicabilità ai giudici aggregati.* — 16. *Trasmissione di atti.* — 17. *Trattamento economico dei giudici.* — 18. *Publicità delle udienze.* — 19. *Composizione del collegio.* — 20. *Norme generali di procedura.* — 21. *Insorgenza delle questioni di legittimità.* — 22. *Giudizio dinanzi alla Corte.* — 23. *Svolgimento del giudizio.* — 24. *Conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.* — 25. *Stadi del giudizio.* — 26. *Conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni o fra Regioni.* — 27. *Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri.* — 28. *Relazione annuale della Corte.* — 29. *Alta Corte siciliana.* — 30. *Conclusione.*

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il disegno di legge presentato dal Governo e sottoposto ora al vostro esame è della massima importanza, perchè da una parte renderà possibile la formazione e il funzionamento della Corte costituzionale, prevista dagli articoli 134 a 137 della Costituzione della Repubblica, e dall'altra servirà a completare e ad integrare la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, contenente norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale, legge la cui emanazione era stabilita dall'articolo 137 della Costituzione stessa.

In questo modo tutta l'ardita riforma, riguardante la creazione di una Corte costituzionale, sarà portata a compimento.

Abbiamo detto ardita riforma, perchè, per la verità, nessuno Stato (salvo forse la Repubblica spagnola) ha, o ha avuto mai, una costruzione giuridica simile a quella italiana, la quale rappresenta, nel campo costituzionale, una felice soluzione (che vogliamo sperare raggiungerà nella pratica tutti gli effetti auspicati) di un problema variamente affrontato e risolto nelle diverse Carte costituzionali.

Riteniamo che, per meglio intendere le norme che dovranno regolare la formazione e il funzionamento della Corte costituzionale, sia necessario esporre, in breve riassunto, i diversi sistemi che i legislatori stranieri hanno adottato, sia per realizzare un controllo di costituzionalità delle leggi, sia per deliberare la messa in stato di accusa del Capo dello Stato o dei membri del Governo.

Come è noto, l'articolo 134 della Costituzione italiana attribuisce alla Corte costituzionale la competenza a giudicare:

a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi, e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

b) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

c) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.

Esamineremo brevemente i sistemi adottati dai legislatori stranieri in relazione alle tre distinte materie.

2. Nei Paesi a *costituzione rigida* (per le costituzioni flessibili, non si pone neppure la questione) il problema del sindacato di costituzionalità delle leggi ha ricevuto soluzioni diverse, che si possono sommariamente raggruppare in tre categorie:

Prima soluzione, adottata nella maggior parte dalle costituzioni ultra democratiche del dopo guerra 1914-1918, secondo la quale il sindacato di costituzionalità delle leggi è attribuito a speciali Corpi costituzionali, composti di membri tratti parte dalle supreme magistrature e parte dalle Assemblee politiche e dai Corpi scientifici.

Seconda soluzione, che trae origine dalla costituzione nord-americana: il sindacato appartiene alla magistratura ordinaria.

Terza soluzione, derivata dalle prime costituzioni francesi del XVIII e XIX secolo: non vi è possibilità di sindacato, e la Costituzione trova la sua salvaguardia nella correttezza e nella sensibilità politica delle stesse Assemblee legislative.

A) Delle costituzioni che adottano il primo sistema ricordiamo brevemente le seguenti:

CECOSLOVACCHIA. — Per la legge del 29 febbraio 1920, preliminare alla Carta costituzionale, quest'ultima non può essere modificata e completata che con leggi designate come costituzionali, e le leggi che la contraddicono sono invalide. Competente a giudicare sulla costituzionalità delle leggi è la Corte costituzionale, composta di un Presidente e di sei membri.

AUSTRIA. — Costituzione del 1920, modificata fino al 1929. La Corte di giustizia costituzionale giudica della costituzionalità delle leggi su domanda del Governo o d'ufficio, ed ha il potere d'annullare le leggi che riconosce incostituzionali. È composta di un Presidente, di un Vice Presidente, di dodici membri titolari e sei supplenti.

SPAGNA. — La Costituzione del 1931 aveva istituito un Tribunale delle garanzie costituzionali, che poteva essere adito per incostituzionalità delle leggi dal pubblico ministero, dai giudici dei tribunali (in via consultiva), dal Governo della Repubblica, dalle Regioni e da ogni persona, individuale o collettiva, anche se non direttamente lesa.

B) Il secondo sistema, cioè l'attribuzione del sindacato di costituzionalità delle leggi alla magistratura ordinaria, trae origine, come abbiamo detto, dalla Costituzione degli Stati Uniti del 1787 (modificata fino al 1933).

I tribunali federali e degli Stati membri non applicano le leggi quando le ritengono contrarie alla Costituzione federale, o alle singole Costituzioni statali. L'efficacia di una sentenza che dichiara inapplicabile la legge, specie se della Corte suprema federale, stante il principio, vigente negli Stati Uniti, dello *stare decisis*, è tale che equivale praticamente ad un annullamento della legge.

Seguono il sistema degli Stati Uniti il Messico (Costituzione del 1891), l'Argentina (Costituzione del 1853 e modificazioni fino al 1898), il Brasile (Costituzione del 1946), il Canada (Costituzione del 1867), l'Australia (Costituzione del 1900).

In Romania la Costituzione del 1923 ha riservato la dichiarazione di incostituzionalità alla Corte di cassazione a sezioni unite.

Una variante al sistema degli Stati Uniti è stata adottata da alcune repubbliche dell'America latina, con un sindacato preventivo attribuito alla Magistratura suprema. Avviene, cioè, che quando il Presidente pone il veto per asserita incostituzionalità della legge, il Parlamento, se ritiene di insistere sulla propria deliberazione, affida la decisione alla Corte suprema: se la Corte non rileva il vizio di incostituzionalità, il Presidente è tenuto a promulgare la legge (Costituzione della Columbia e del Panama).

C) Il terzo sistema, cioè la preclusione al sindacato della costituzionalità delle leggi da parte di un qualsiasi organo dello Stato, è il sistema adottato dalla Francia nella Costituzione del 1790, e poi dal 1875 al 1946. Ugual soluzione è stata seguita dal Belgio e

dalla Svizzera (ma solo per le leggi federali, giacchè per le leggi cantonali i tribunali cantonali e il Tribunale federale possono non applicare le leggi se contrarie alla Costituzione).

3. La divisione dell'Italia in regioni, con spiccato carattere di autonomia, operata dalla nostra Costituzione, non trova al presente riscontri nelle legislazioni straniere: unico caso attuale, forse, è costituito dall'Unione del Sud Africa. Altri Stati, che per il passato avevano assunto tale forma (Germania, negli ultimi mesi del 1933, e Austria nel 1934), hanno poi cambiato fisionomia col prevalere di tendenze accentratrici che hanno eliminato ogni autonomia delle regioni. Fenomeno più frequente, invece, è quello degli Stati aventi una o più regioni autonome, in ragione delle particolari caratteristiche del territorio. Si possono, ad esempio, ricordare: le isole Aaland, aggregate alla Finlandia; la Russia Sub-Carpatica, aggregata alla Cecoslovacchia; l'isola di Man e le isole Normanne, aggregate alla Gran Bretagna; infine alcune regioni spagnole prima del 1936 (Catalogna, Paesi Baschi e Valencia: queste ultime due, però, a causa della guerra civile, non riuscirono ad ottenere uno Statuto).

Norme dirette alla risoluzione dei conflitti che possono verificarsi tra le varie regioni, o tra i poteri delle regioni e quelli dello Stato, non abbiamo trovato che nella Costituzione spagnola del 1931, nella quale è stabilito che ogni conflitto fra lo Stato e le regioni autonome, ovvero fra queste, è di competenza del Tribunale delle garanzie costituzionali.

Numerose invece sono le Costituzioni di Stati federali che contemplano la risoluzione dei conflitti fra legislazioni di Stati membri, o di queste con quella dello Stato federale.

Per analogia di materia, grande è l'importanza che ai nostri fini hanno le norme che regolano tali conflitti.

Secondo la Costituzione austriaca del 1920 (modificata fino al 1929), la Corte di giustizia costituzionale è competente a conoscere di varie specie di conflitti e questioni di competenza tra i Governi locali, e tra questi e il Governo federale.

In Germania, la Costituzione di Weimar disponeva che l'Alta Corte di giustizia (o Corte giudiziaria di Stato: *Staatsgerichtshof*) potesse risolvere i dissidi costituzionali sorgenti nell'interno dei vari Länder o fra Land e Land, ovvero fra un Land e il Reich.

Tale Corte era formata dal Presidente del tribunale del Reich, da almeno tre membri del tribunale del Reich e da tre membri del tribunale amministrativo, e cioè, per questo ultimo, da un membro di ciascuno dei tribunali superiori amministrativi della Prussia, della Baviera e della Sassonia.

4. Mentre, come è già stato detto, mancano in molte Costituzioni norme che regolino il sindacato di costituzionalità delle leggi, o la risoluzione dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, il contrario è a dirsi per i giudizi di accusa contro il Capo dello Stato, e più ancora contro i Ministri per i reati compiuti nell'esercizio delle loro funzioni: diversi però sono, nelle varie Costituzioni, gli organi di accusa e di giudizio.

Assai spesso la messa in stato di accusa è di competenza della Camera dei deputati ed il giudizio su tale accusa spetta al Senato riunito in Alta Corte di giustizia, così come avveniva in Italia a norma dello Statuto albertino. Sistemi analoghi furono adottati in Cecoslovacchia (Costituzione del 1920), in Irlanda (Costituzione del 1937), in Inghilterra, in Francia (Costituzioni del 1814, 1830, 1848, 1875) e in Grecia (Costituzione del 1927).

Altre volte il giudizio spetta ad una speciale Alta Corte, che in genere si identifica con l'organo competente a giudicare sulla costituzionalità delle leggi. Così, per esempio, in Finlandia (Costituzione del 1919), in Germania (Costituzione del 1919), in Spagna (Costituzione del 1931), in Francia (Costituzioni del 1791, 1793, 1848, 1852, 1946), in Austria (Costituzioni del 1920 e 1934), in Polonia (Costituzione del 1935), nel Belgio (Costituzione del 1831), in Svizzera (Costituzione del 1848-1874), in Romania (Costituzione del 1923), in Turchia (Costituzione del 1924).

Negli Stati Uniti (Costituzione del 1787) l'accusa è di competenza della Camera e il giudizio del Senato, limitato però alla revoca,

dopo di che segue il giudizio dei Tribunali ordinari.

È da distinguere, inoltre, tra i casi di accusa contro il Capo dello Stato e quelli di accusa contro il Governo, giacchè:

a) nelle costituzioni monarchiche, mentre è ammessa l'accusa contro i membri del Governo, un'accusa contro il Capo dello Stato non è proponibile;

b) le accuse contro il Capo dello Stato sono proponibili solo in relazione ad alcuni determinati reati, mentre quelle contro i membri del Governo sono estese a tutti i reati così detti « ministeriali »;

c) in alcune Costituzioni (vedi Finlandia e Turchia) diversi sono gli organi dell'accusa e del giudizio per il Capo dello Stato da quelli per i Ministri.

Abbiamo con eccessiva minuzia ricordati questi precedenti di legislazione comparata; ma la ricerca forse non è stata vana, date le opposizioni che trovò dinanzi all'Assemblea Costituente italiana l'istituzione della Corte costituzionale: quella dell'onorevole Bertone, ritirata in sede di voto, e quella dell'onorevole Nitti, respinta con espressa votazione.

Comunque ormai ogni dissenso al riguardo è stato superato dal fatto compiuto, e dipenderà dalla sapienza giuridica e politica dei futuri giudici della Corte costituzionale dimostrare che opportunamente l'Assemblea Costituente volle dar vita a questo supremo Istituto, reso necessario sia dalla rigidità della nostra Costituzione, sia dal tipo di ordinamento regionale adottato nella formazione del nuovo Stato repubblicano.

5. Ciò premesso, veniamo all'esame dettagliato del disegno di legge e delle modificazioni che la vostra Commissione ha creduto di dovervi apportare e che propone alla vostra approvazione.

Il disegno di legge (a parte il Titolo III delle *disposizioni finali*), è diviso in due titoli: il primo sulla *costituzione*, il secondo sul *funzionamento della Corte*.

Cominciamo dalla *costituzione della Corte*.

Si tratta di completare le norme fissate dall'articolo 135 della Costituzione e dal-

l'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio, n. 1, che stabiliscono:

a) *il numero dei giudici* (15);

b) *il modo di nomina* (5 dal Presidente della Repubblica; 5 dal Parlamento in seduta comune; 5 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative);

c) *le persone* che possono essere nominate a giudici (i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative; i professori ordinari di università in materie giuridiche; gli avvocati dopo 20 anni di esercizio);

d) *la verifica dei titoli dei giudici*, rimessa alla stessa Corte;

e) *la rimozione o la sospensione dei giudici*, pure rimessa alla Corte e limitata ai casi di sopravvenuta incapacità fisica o civile, o di gravi mancanze nell'esercizio delle funzioni;

f) *la immunità dei giudici*, analoga a quella stabilita dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione per i membri del Parlamento, riservando alla stessa Corte la concessione dell'autorizzazione a procedere.

L'art. 1 del disegno di legge riproduce la norma circa il numero dei giudici; ma aggiunge una necessaria specificazione circa i cinque da nominarsi dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, attribuendone tre alla Corte di cassazione, uno al Consiglio di Stato e uno alla Corte dei conti.

Naturalmente le nomine, sia da parte del Parlamento, sia da parte delle supreme magistrature, saranno fatte col *sistema elettivo*, che la Commissione ha creduto di determinare in un'articolo aggiuntivo (1-bis) anche per evitare di dover ricorrere alla redazione di uno speciale regolamento; il che avrebbe ritardato l'inizio del funzionamento del supremo organo costituzionale.

Senza distaccarsi menomamente dal testo dell'articolo 135 della Costituzione, che fissa il numero e le tre diverse origini di ciascun gruppo di giudici, è parso opportuno alla Commissione invertire l'ordine di precedenza di ciascun gruppo.

6. L'art. 2 stabilisce che spetta al Presidente della Repubblica: a) convocare i giu-

dici perchè prestino nelle sue mani il giuramento; b) fissare con proprio decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la data della prima adunanza della Corte. Quanto alla formula del giuramento, la Commissione è stata concorde nel proporre di semplificarne il contenuto, togliendo i due attributi della « fedeltà » e della « imparzialità », che sono insiti nell'obbligo dell'« osservanza » della Costituzione e delle leggi.

7. L'art. 3 determina che la Corte si costituisce eleggendo nel suo seno il Presidente e due Presidenti di Sezione che esercitano le funzioni ad essi delegate dal Presidente.

Su questo punto la maggioranza della Commissione non si è trovata d'accordo col progetto, perchè ha ritenuto superflua e dannosa la divisione della Corte in due Sezioni, e quindi la elezione dei due Vice Presidenti.

La maggioranza della Commissione è del parere che non sia opportuno dividere la Corte in Sezioni, quando la Costituzione ha voluto creare un unico collegio, composto di soli quindici giudici. Diversamente si arriverebbe all'assurdo (sancito nell'articolo 14 del progetto) per cui una Sezione della Corte potrebbe deliberare con soli cinque giudici, cioè appena un terzo di quelli voluti dalla Costituzione.

Senza contare il pericolo di difformità di giurisprudenza delle tre Sezioni (due ordinarie ed una a Sezioni unite), e l'appesantimento della procedura, del numero dei funzionari di cancelleria e simili.

Per il regolare funzionamento della Corte è però necessario stabilire che, oltre al Presidente, venga eletto anche un Vicepresidente il quale possa sostituirlo in caso di legittimo impedimento, non essendo parso opportuno ricorrere puramente e semplicemente al giudice più anziano di età, con tutti gli inconvenienti che possono derivarne.

È sembrato anche utile determinare esplicitamente che di dette nomine dovrà essere data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quindi in tali sensi è stato modificato l'articolo 3 del progetto.

8. L'art. 4 stabilisce, a norma dell'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio

1948, n. 1, che la Corte, appena costituita, procede al giudizio sulla validità dei titoli di nomina dei giudici e aggiunge con una opportuna regola di procedura: « *deliberando al riguardo a maggioranza assoluta dei suoi componenti* ».

9. *L'art. 5* fissa il metodo di rinnovazione dei giudici della Corte.

L'articolo 135 della Costituzione si limita a determinare: che i giudici sono nominati per dodici anni; che si rinnovano secondo le norme stabilite dalla legge speciale; che non sono immediatamente rieleggibili.

A questo sistema normale ha fatto eccezione la VII disposizione transitoria della Costituzione che, al terzo comma, stabilisce che i giudici nominati nella prima composizione della Corte non sono soggetti alla parziale rinnovazione e durano in carica dodici anni.

Alla ricomposizione, alla fine del dodicennio ed in caso di vacanze che si possono verificare al di fuori delle previste rinnovazioni, prevede l'articolo 5 con regole minute predisposte al fine di non alterare la fisionomia della Corte e di parificare la situazione del gruppo di giudici eletti dalle supreme magistrature.

10. *L'art. 6* determina i casi di incompatibilità, integrando così il disposto del 4° capoverso dell'articolo 135 della Costituzione, per il quale l'ufficio di giudice della Corte, oltre ad essere incompatibile con quello di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale e con l'esercizio della professione d'avvocato, è anche incompatibile con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

La maggioranza della Commissione, mentre approva l'enunciazione del primo comma dell'articolo, ritiene di dover proporre una modificazione al secondo comma.

L'ufficio di giudice della Corte è così elevato, che deve essere considerato assolutamente incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra funzione.

Sarebbe assai strano pensare che un magistrato appartenente alla Corte costituzionale possa seguitare ad esercitare le funzioni di consigliere di Cassazione, o di consigliere di Stato, o di consigliere della Corte dei conti, anche per le eventuali possibili

interferenze tra esse e quelle della nuova altissima magistratura. Neppure sembra possibile la continuazione dell'insegnamento universitario in materie giuridiche, per i contrasti dottrinali che potrebbero derivarne.

Perciò la maggioranza della Commissione propone di modificare il secondo comma dell'articolo 6 nel modo seguente:

« *Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici, che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni. Essi saranno collocati, ove lo richiedano, fuori ruolo per tutto il tempo in cui restano in carica* ».

11. La Commissione, a proposito dell'articolo 7 del progetto, è stata unanime nel riconoscere che uomini, ai quali è demandata la suprema tutela della Costituzione repubblicana, debbano essere al di fuori e al di sopra di ogni passione politica e di ogni disciplina di partito.

Però la maggioranza della Commissione stessa, riferendosi al secondo capoverso dell'articolo 98 della Costituzione, secondo il quale « per i magistrati » la legge dovrà stabilire la eventuale limitazione al diritto d'isciversi ai partiti politici, ha creduto preferibile attendere che tale norma trovi luogo nella prossima legge sull'ordinamento giudiziario e conseguentemente debba applicarsi ai giudici della Corte costituzionale. Perciò l'articolo 7 del progetto è stato soppresso.

12. *L'art. 8*, riguardante le norme circa l'autorizzazione a procedere, o l'arresto di un giudice, è stato semplificato, abolendosi l'inutile termine di 30 giorni, trascorso il quale l'autorizzazione doveva intendersi accordata, perchè — se mai — sarebbe stato più logico dire che dovesse intendersi negata, e ciò per non vulnerare la potestà dispositiva della Corte. Data la delicatezza della materia non ce ne sarebbe stato neppure bisogno, comunque è parso sufficiente alla Commissione lo stabilire che la Corte debba deliberare « *senza indugio* ».

13. *L'art. 9* è stato leggermente modificato nel senso di riprodurre, a proposito della rimozione dei giudici, il testo preciso del primo capoverso dell'articolo 3 della legge costitu-

zionale 9 febbraio 1948, n. 1, che parla non genericamente di « sopravvenuta incapacità » ma specificamente di « *sopravvenuta incapacità fisica o civile* ».

14. *L'art. 10*, che si occupa delle varie ipotesi di sospensione di un giudice, è stato migliorato nel senso di distinguere il caso di sospensione obbligatoria da quello di sospensione facoltativa, e nel fissare l'obbligo, ogni volta che ci sia stato un giudizio penale e qualunque ne sia stato l'esito, di riesaminare la posizione del giudice per vedere se possa o meno continuare a far parte della Corte.

Ragioni evidenti di delicatezza e di prestigio consigliano questo riesame.

15. In uno speciale *articolo 10 bis* si è stabilito che le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento, in base all'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, per integrare la Corte nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri.

16. *L'art. 11* impone l'obbligo, a tutte le autorità ed uffici, della trasmissione degli atti che vengono richiesti dalla Corte.

È parso utile alla Commissione, in conformità al disposto dell'articolo 342 del Codice di procedura penale, aggiungere alla parola « uffici » quella « *pubblici* ».

17. *L'art. 12*, che fissa il trattamento economico dei giudici della Corte, ha dato luogo ad un ampio dibattito in seno alla Commissione. Di tale articolo (l'unico del progetto) si è occupata anche la 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), la quale, in una sua nota scritta, ha osservato che l'*indennità di carica* dovrebbe essere determinata senza far riferimento all'*indennità* dei membri del Parlamento.

La vostra Commissione ha creduto opportuno portare alle sue logiche conseguenze l'utile suggerimento dato dalla Commissione Finanze e tesoro, stabilendo che il trattamento economico dei giudici della Corte non debba essere ragguagliato a nessun altro oggi esistente (evitandosi così una parificazione di grado, sia pure soltanto formale), ma debba venir fissato, in misura adeguata all'altissimo ufficio, da una legge speciale.

Naturalmente eguale norma dovrà valere per l'*indennità di presenza* ai giudici aggregati, eletti in base all'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione.

18. Il titolo II, che tratta del *funzionamento della Corte*, si divide in quattro capitoli: il primo sulla procedura, gli altri tre sulle questioni di competenza.

Le norme generali di procedura sono stabilite in sette articoli (*dal 13 al 19*), e la Commissione su di esse trova poche osservazioni da fare.

Nell'*articolo 13* alla parola « *discussioni* » sarà opportuno sostituire quella di « *udienze* », e alle altre riguardanti i casi di non pubblicità delle udienze « se ricorrono ragioni di sicurezza o di ordine pubblico », quelle « *quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato, o all'ordine pubblico* ».

Ciò in conformità agli articoli 423 del Codice di procedura penale e 128 del Codice di procedura civile.

19. *L'art. 14* dovrà essere radicalmente modificato, in base a quanto la Commissione ha già osservato a proposito dell'articolo 3; ma rimane sempre un altro punto da determinare.

Non sembra ammissibile che il numero dei componenti il collegio sia variabile, perchè esso deve essere *fisso e inderogabile*, anche in base alla garanzia della precostituzione del giudice.

Ad ogni modo questa garanzia processuale si deve accordare altresì con la norma derivante implicitamente dall'articolo 135 della Costituzione, secondo cui la Corte è composta di quindici giudici.

La Commissione ha creduto di poter armonizzare i due principi fissando questo sistema: alle udienze intervengono *tutti* i membri della Corte che non siano legalmente impediti (e molto difficilmente potranno essere al completo); ma il collegio giudicante è composto di *undici giudici*, in modo che gli altri presenti all'udienza avranno la funzione di giudici *supplenti*.

In questo modo si viene anche a colmare una lacuna della Costituzione, che non ha in alcuna guisa preveduta la nomina di giudici supplenti.

Vi è poi una seconda difficoltà da superare, quella di fare sì che la composizione del collegio giudicante sia prestabilita, indipen-

dentemente dalla volontà del Presidente — che potrebbe dar luogo a critiche —, o dalla estrazione a sorte — che farebbe intervenire un concetto aleatorio in funzioni così elevate —; quindi la Commissione ha proposto che si formino predeterminati turni di rotazione, sulla base del criterio di anzianità in ciascuno dei tre gruppi che compongono la Corte. Le relative modalità saranno stabilite dal Regolamento di procedura che la Corte formulerà, ai sensi dell'articolo 19 del progetto.

Non è stato facile superare tutte le difficoltà presentate dal complesso problema; ma la Commissione si augura di esservi riuscita.

20. Negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 sono state introdotte leggere variazioni di forma, delle quali la più notevole è quella di aver chiamate « *sentenze* » anziché « *decisioni* » le pronunce della Corte costituzionale; modifica quest'ultima approvata dalla maggioranza della Commissione.

21. Il secondo capitolo si occupa, negli articoli 20 a 28, delle *questioni di legittimità costituzionale*.

L'art. 20 stabilisce il modo col quale debbono essere sollevate le questioni di legittimità costituzionale, cioè attraverso una apposita *istanza*, sulla quale l'autorità giurisdizionale emana un giudizio di delibazione, che si conclude con una ordinanza.

Tale ordinanza o dichiara la questione manifestamente infondata, con pronuncia non soggetta a gravame per speditezza di procedura, o viene trasmessa alla Corte costituzionale per le sue decisioni.

La questione può anche essere sollevata *di ufficio* dalla autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio, e in questo caso la relativa ordinanza viene trasmessa alla Corte costituzionale perchè decida.

Nell'articolo sono state introdotte piccole correzioni sulle quali non è il caso di attardarsi.

22. L'art. 21 stabilisce le forme con le quali si instaura il giudizio dinanzi la Corte costituzionale.

La Commissione però in tale articolo ha riscontrato una lacuna che occorrerà colmare.

Si stabilisce nel progetto che dell'instaurato giudizio il Presidente della Corte dà immediata comunicazione alla Presidenza delle due Camere *quando sia contestata la legittimità di una legge dello Stato*; ma questa comunicazione rimane poi senza effetto pratico, perchè il contraddittorio si stabilisce solo col Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè col rappresentante del potere esecutivo, che è un organo estraneo all'esercizio della legislazione, anche se per lo più ne abbia l'iniziativa. Quindi è necessario stabilire che le due Camere del Parlamento hanno diritto d'intervenire in giudizio a mezzo di un loro Delegato, a sostegno delle leggi denunciate per incostituzionalità. Uguale diritto spetta naturalmente ai Consigli regionali, quando si impugnino leggi emanate dalle Regioni.

Un'altra modificazione di forma propone la Commissione: quella di sostituire all'Avvocatura dello Stato l'Avvocato generale dello Stato, o un suo sostituto. Anche il Presidente della Giunta regionale deve potere intervenire in giudizio a mezzo di un membro della Giunta a ciò delegato.

23. Sugli articoli *dal 22 al 24*, che riguardano lo svolgimento del giudizio, e sugli articoli *dal 25 al 28*, concernenti le questioni di legittimità costituzionale che può sollevare lo Stato nei confronti di una legge, o di un atto avente forza di legge, di una Regione, o che può sollevare una Regione nei confronti d'una legge, o di un atto avente forza di legge, dello Stato, o che può sollevare una Regione in confronto di una legge, o di un atto avente forza di legge, di un'altra Regione, la Commissione nulla trova da osservare.

Solo qua e là si sono resi necessari alcuni piccoli ritocchi di forma, come, per esempio, nell'ultimo capoverso dell'articolo 25, la parola « *segreteria* » sostituita dall'altra: « *cancelleria* », secondo la nomenclatura già usata negli articoli 12 e 16 del progetto.

Naturalmente, in conformità a quanto già si è detto a proposito dell'articolo 3, la Commissione propone *la soppressione del secondo comma dell'articolo 28*.

24. Il capo III del disegno di legge è intitolato: « *Conflitti di attribuzione* » ed è diviso in due Sezioni:

a) *Dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;*

b) *Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni.*

Si tratta della materia indicata nell'articolo 134 della Costituzione, materia estremamente difficile e complessa, che non ha alcun precedente e sulla quale si dovrà formare man mano la giurisprudenza oculata e sapiente della Corte costituzionale.

Comunque è parso opportuno alla Commissione, dopo maturo esame del delicato problema, stabilire esplicitamente, in un secondo capoverso aggiuntivo dell'articolo 29, il principio secondo il quale la risoluzione delle questioni circa il difetto di giurisdizione dei giudici in confronto della pubblica amministrazione continua ad essere regolata dalle norme vigenti.

Si può quindi sopprimere il disposto dell'articolo 31, perchè, se si riferisse ai conflitti interni tra organi dello stesso potere, sarebbe superfluo in quanto essi esulano dal campo dei conflitti considerati nell'articolo 134 della Costituzione; se invece, nella formula equivoca di *questioni di competenza*, si volessero comprendere i veri e propri conflitti di attribuzione, non sembrerebbe possibile sottrarli alla conoscenza della Corte per il semplice accidentale evento della loro preesistente regolamentazione (1).

25. *L'art. 30* stabilisce due stadi del giudizio per la risoluzione del conflitto: uno pregiudiziale sull'ammissibilità, e uno di merito per risolvere il conflitto stesso. Naturalmente, in conformità della modificazione proposta dalla Commissione all'articolo 3 del disegno di

(1) A questo proposito il relatore desidera ricordare che, nella seduta del 28 novembre 1947 dell'Assemblea Costituente, ebbe a proporre un articolo aggiuntivo (126 bis) al progetto di Costituzione, così concepito: « Rimane ferma la competenza della Corte di Cassazione a giudicare dei conflitti di giurisdizione « a norma di legge » ».

A tale proposta il sottoscritto rinunziò, di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole Paolo Rossi, relatore della Commissione dei settantacinque, il quale osservò che « avendo la Commissione accettato l'emendamento « Tosato con l'aggiunta dopo le parole " conflitti di attribuzione " delle parole " fra i poteri dello Stato ", « restava chiarito che l'emendamento dell'onorevole « Persico, di cui tutti abbiamo riconosciuto l'utilità, « è implicitamente accettato. Egli si preoccupava che

legge, deve essere *soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo, che prevede l'adunanza plenaria.*

26. Sugli articoli da 32 a 36, che riguardano i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, o fra Regioni, la Commissione ritiene di non dover proporre alcun emendamento, ma solo qualche lieve correzione di forma.

27. Il Capo IV (articoli da 37 a 44) disciplina i giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri: anche qui occorrerà fare alcuni rilievi, soprattutto di ordine tecnico-giuridico.

Il secondo comma dell'articolo 37 stabilisce che l'atto di accusa « deve contenere l'indicazione dei fatti addebitati e delle prove su cui l'accusa si fonda »; sembra preferibile la formula « reati addebitati ».

Infatti non sarebbe concepibile che il Presidente della Repubblica, o i Ministri, fossero messi sotto accusa per fatti non preveduti espressamente dalla legge come reati.

Ciò in conformità al disposto delle seguenti norme della Costituzione:

a) il primo capoverso dell'articolo 25, che fissa la regola per cui: « Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso »;

b) l'articolo 96, secondo il quale: « Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni »;

« rimanesse ferma la competenza delle Sezioni unite « della Cassazione per i conflitti di giurisdizione, ed il « principio è qui affermato ed incluso ».

Dichiarazioni avvalorate dalla parola autorevolissima del Presidente della Commissione per la Costituzione, onorevole Ruini, il quale ebbe così chiaramente ad esprimersi: « Non occorrerebbe a " conflitti di attribuzioni " aggiungere " fra i poteri dello Stato "; ma « poichè uno dei proponenti dell'omissione di queste « utili parole, l'onorevole Mortati, aveva proposto anche « di affidare alla Corte costituzionale i conflitti di giurisdizione, l'onorevole Persico chiede che sia espressamente stabilito che la Corte costituzionale non sia « competente per questi ultimi conflitti; ma è inutile « dirlo, perchè l'Assemblea si è pronunziata in tal senso « nell'articolo sul ricorso in Cassazione; ad ogni modo, « a togliere la minima ombra di dubbio, basta dir qui « " conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato ", che « è del resto materia di cui la Corte costituzionale deve « occuparsi per la sua stessa ragione d'essere ».

c) l'articolo 90, che stabilisce la responsabilità del Presidente della Repubblica solo « per alto tradimento o per attentato alla Costituzione », reati che sono espressamente previsti e puniti rispettivamente negli articoli 77 del Codice penale militare di pace e nell'articolo 283 del Codice penale comune.

Anche l'ultimo comma dello stesso articolo 37 va completato, in quanto non basta la formula generica « per connessione », ma occorrerà specificare « per connessione, ai sensi dell'articolo 45 del Codice di procedura penale ».

L'art. 41 nella sua prima parte deve essere modificato nel senso che, chiusa l'istruttoria, il Presidente prima fissa la data del pubblico dibattimento, poi dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati della Corte, ed infine ordina che il decreto di citazione sia notificato all'imputato e al suo difensore.

La seconda parte dell'articolo 41, che riguarda il giuramento dei giudici aggregati e i casi di astensione o di ricsuzione di tutti i giudici facenti parte del collegio, siccome si attiene a materie diverse, potrà più opportunamente far parte di un articolo autonomo, il 41 bis.

Naturalmente il diritto di ricsuzione deve poter venire esercitato dal difensore nel caso di contumacia o di assenza dell'imputato.

Il primo capoverso dell'articolo 42 adopera inesattamente la frase « le questioni di reità e successivamente quelle sull'applicazione della pena »: la formula non è giuridicamente precisa e non è neppure completa.

Più che questioni di reità si dovrebbe dire questioni di colpevolezza; ma vi sono molte altre questioni che il Presidente ha il dovere di proporre e far votare alla Corte: quelle pregiudiziali, quelle sul fatto, quelle sulla rispondenza del fatto alla figura di reato contestato e simili.

Quindi la Commissione ritiene più opportuna la formula: « le questioni di fatto e di diritto e successivamente quelle sull'applicazione della pena ».

Sempre nell'articolo 42 non si spiega la frase « si procede a votazione per appello nominale », quasi si trattasse di un'assemblea e non di un collegio giudicante; neppure si comprende la ragione per la quale si stabilisce che « nessuno dei votanti può esprimere i motivi del proprio voto », il che sarebbe anche in contrasto con la norma che precede: « dopo la discussione in camera di consiglio ».

E non è più necessaria la regola della « prevalenza a favore dell'imputato nel caso di parità di voti », perchè, essendo il numero dei giudici sempre *dispari*, come vedremo esaminando il successivo articolo 43, e non essendo ammesse le *astensioni dal voto*, si verrà in ogni caso a formare la maggioranza.

Perciò la Commissione, tenendo anche presente il disposto dell'articolo 473 del Codice di procedura penale, propone di modificare il 2° e il 3° comma dell'articolo 42 nel modo seguente:

« Il Presidente formula e fa votare separatamente per ogni imputato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto e successivamente quelle sull'applicazione della pena.

Dopo la discussione in camera di consiglio il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Non sono ammesse le astensioni dal voto ».

Anche sull'ultimo comma dell'articolo 42 la Commissione osserva non essere esatta l'espressione « la sentenza è letta », perchè in realtà si legge solo il dispositivo, e neppure può essere mantenuta la norma « e comunicata subito dopo agli imputati », in quanto se il dispositivo è letto in udienza, gli imputati (o meglio, di regola, *l'imputato*) sono presenti, e, se sono contumaci, si dovrà provvedere ai sensi dell'articolo 500 del Codice di procedura penale, secondo stabilisce l'articolo 44 del progetto. Quindi, a parere della Commissione, l'ultimo comma dell'articolo 42 dovrà venire così redatto: « Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza ».

L'art. 43 dovrà essere modificato in conformità di quanto la Commissione ha proposto per l'articolo 14, a proposito delle composizioni ordinarie della Corte costituzionale.

Anche qui occorre rispettare l'esigenza che la composizione del collegio sia fissa, prestabilita e conosciuta prima del giudizio.

La Commissione ha creduto di risolvere il non facile problema stabilendo che il collegio giudicante sarà composto di ventitrè giudici; di essi undici saranno ordinari, scelti secondo le norme dell'articolo 14, e dodici aggregati, scelti mediante sorteggio (in questo caso il sorteggio è possibile, perchè si tratta di una giuria *sui generis*) tra i sedici facenti parte della Corte per designazione del Parlamento.

Naturalmente gli altri quattro giudici ordinari e gli altri quattro aggregati interverranno alle udienze in qualità di *supplenti*.

28. Si è creduto opportuno aggiungere, sull'esempio della legislazione austriaca (*Legge sulla Corte costituzionale di giustizia*, 1930, § 14), uno speciale articolo (*44 bis*), col quale si prescrive che la Corte costituzionale redige alla fine di ogni anno una relazione sulla sua attività e la comunica al Presidente della Repubblica. Non è chi non veda la grande utilità che potrà derivare alla interpretazione delle leggi dello Stato e delle Regioni ed alla stessa attività legislativa, sia del Parlamento, sia dei Consigli regionali, da questa relazione annuale che sarà resa di pubblica ragione.

* * *

29. A questo punto sorge un'ultima questione, che i Ministri proponenti il disegno di legge hanno ampiamente trattato nella loro relazione, senza arrivare alla formulazione di uno speciale articolo.

La maggioranza della vostra Commissione aveva creduto opportuno redigere un articolo aggiuntivo, per sanzionare la norma che, all'atto di formazione della Corte costituzionale, cesserà di funzionare l'Alta Corte, di cui agli articoli 24 a 30 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 473.

Le ragioni che avevano indotto la maggioranza della Commissione a proporre l'introduzione nella presente legge di un articolo *ad hoc* sono molteplici e possono così riassumersi.

Innanzitutto l'Alta Corte regionale avrebbe dovuto cessare di esistere dal 1° gennaio del 1948, cioè dal giorno dell'entrata in vigore della Costituzione, che, negli articoli 134 a 137, sanziona l'esistenza dell'unica Corte costituzionale della Repubblica. Comunque sarebbe giuridicamente assai difficile concepire che possa sopravvivere alla formazione della Corte costituzionale: basterebbe pensare che i due diversi organi potrebbero, ciascuno per suo conto, pronunciare un giudizio di legittimità su di una stessa legge dello Stato con decisioni diverse.

L'Alta Corte regionale, seppure ha potuto funzionare provvisoriamente, in virtù del secondo comma della VII disposizione transitoria della Costituzione, dovrà necessariamente scomparire dopo la formazione della Corte costituzionale repubblicana.

D'altronde, più che di una modifica allo Statuto della Regione siciliana, si tratta di un caso di abrogazione per incompatibilità con una legge sopravvenuta, cioè con la più alta delle leggi, la Costituzione della Repubblica.

Per l'articolo 15 delle « *disposizioni sulla legge in generale* », non ci sarebbe neppure bisogno di una *abrogazione espressa*, che tuttavia la maggioranza della Commissione riteneva opportuno d'introdurre per evitare ogni dubbio al riguardo.

In ogni caso, l'articolo 137 della Costituzione stabilisce che, con legge ordinaria, sono fissate le norme per la costituzione e il funzionamento della Corte: la cessazione dell'Alta Corte siciliana, in conseguenza della nascita della Corte costituzionale, rientrerebbe appunto tra le norme di funzionamento della Corte stessa.

In secondo luogo, si potrebbe osservare che, per l'articolo 1° della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della detta legge, le modifiche, ritenute necessarie dallo Stato allo Statuto della Regione siciliana, saranno approvate dal Parlamento con legge ordinaria, udita la Assemblea regionale della Sicilia: il che nella specie è avvenuto.

In terzo luogo, occorre anche tener presente il disposto della XVI disposizione transitoria della Costituzione, per la quale « *entro un anno* dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione ed al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate ».

Il presente disegno di legge fu inviato alla Presidenza del Senato fin dal 14 luglio 1948, e non c'è dubbio che esso provvede al coordinamento tra la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che converte in legge costituzionale lo Statuto della Regione siciliana (e così anche gli articoli 24, 25, 26 riguardanti la istituzione *in Roma* di un'Alta Corte regio-

nale) e gli articoli 134 a 137 della Costituzione, che istituiscono la Corte costituzionale della Repubblica.

Sarà anche opportuno ricordare che quando all'Assemblea Costituente, nella seduta anti-meridiana del 28 novembre 1947 (resoconto n. CCCX, pagina 2692), si discusse della formazione della Corte costituzionale, l'onorevole Perassi ebbe a proporre un articolo 127 bis, così concepito: « Quando il giudizio avanti la Corte verte sulla costituzionalità di una legge regionale, o su un conflitto di attribuzione fra lo Stato ed una Regione, la Regione interessata ha la facoltà di designare una persona scelta fra le categorie indicate nell'articolo precedente, per partecipare alla Corte come giudice ».

Tale articolo venne posto in votazione nella seduta del 2 dicembre 1947 (resoconto n. CCCXV pagina 2728), e fu respinto.

Del resto l'esplicita soppressione della Corte regionale era già stata prospettata allorchè si discusse all'Assemblea Costituente la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (vedi resoconto della seduta pomeridiana 31 gennaio 1948, n. CCCLXXV, pag. 4341 e seguente), ed essa non ferisce in nessun modo nè l'autonomia regionale, che è basata su tutt'altri principi, nè i diritti delle nobili e generose popolazioni della Sicilia, che sono nel cuore di tutti gli italiani.

* * *

Per contro l'onorevole Orlando, per sè ed altri colleghi, ha osservato preliminarmente (e riteniamo opportuno riferirne *le parole testuali*) che le ragioni addotte dal relatore importano non solo un'indagine di merito, ma anche uno spostamento della questione, che viene così ad allargarsi ed a comprendere argomenti che potrebbero anche ritenersi non utili per la discussione presente. Vi è specialmente il punto, cui si allude « in terzo luogo », che potrebbe determinare una controversia assai delicata e complessa per la quale (ove proprio fosse necessario e si spera che non lo sia) una sede apposita sarebbe più che mai desiderabile ed opportuna. Per conto suo, l'onorevole Orlando ha inteso precisare il motivo attuale del dibattito che è soprattutto formale e contenersi nei limiti rigorosi di esso. Si tratta infatti soltanto di sapere se l'attuazione della Corte costituzionale nazionale,

cui si procederà in seguito all'approvazione del presente disegno, debba o no dar luogo ad una legge speciale, al fine di coordinare con quella l'altra Alta Corte regionale già esistente, relativa agli affari di Sicilia. Non si esclude *a priori* che tale coordinamento importi l'assorbimento della competenza della Corte siciliana in quella nazionale; la questione attuale riguarda soltanto la necessità di un coordinamento specifico per legge speciale. Secondo il relatore, la Corte regionale verrebbe meno pel solo fatto dell'approvazione della presente legge: l'articolo che si vuole aggiungere e che dichiara espressamente l'effetto automatico di tale soppressione, viene proposto solo *ad abundantiam* e non perchè sia necessario; si tratterebbe insomma di un caso di abrogazione per incompatibilità obiettiva fra le disposizioni di due leggi che si succedono nel tempo e la seconda assorbe la precedente. L'onorevole Orlando ha invece ritenuto che qui mancassero le condizioni della cosiddetta abrogazione obiettiva e che, quindi, occorresse una nuova legge per disciplinare adeguatamente gli effetti che, senza dubbio, l'esistenza della Corte nazionale potrà e dovrà esercitare sulla preesistente Corte regionale di Sicilia. In questi termini, si poneva il problema e in questi termini è stato dall'onorevole Orlando esaminato non solo per ragioni di logica formale, ma anche di opportunità politica.

Or queste ragioni per cui si deve ritenere che sia esclusa la ipotesi di una incompatibilità obiettiva e sia necessaria invece una disciplina specifica, sono molteplici e possono persino assumere forma di gruppi sistematici, il cui contenuto viene elevandosi per importanza e gravità così dal lato giuridico che da quello politico.

Cominciando dalle ragioni più modeste, si potrebbe subito obiettare che qualsiasi nuovo ordinamento che, comunque, sposti le competenze giudiziarie, determina per sè solo tutta una serie di disposizioni di coordinamento e di diritto transitorio. Gli esempi sono tanto ovvi che non giova addurli; anche recentemente una quantità di disposizioni di tal genere si contiene in un disegno di legge approvato proprio in questi giorni, a proposito delle modificazioni di competenza dipendenti dalla svalutazione monetaria.

Da questo primo ordine di considerazioni passando ad un altro gruppo di ragioni più elevato e più complesso, va messo in evidenza che fra i due sistemi delle due Alte Corti, la nazionale e la regionale, non vi è quella assoluta identità di disposizioni che è il presupposto di una automatica sostituzione della legge nuova all'antica. Vi è intanto, una differenza abbastanza radicale nei modi di composizione delle due Corti; non si tratta di sapere quale sia il migliore; certamente sono diversi. Ancor più grave è la differenza relativa alle materie di competenza. Se per la maggior parte sono comuni, è fuori di dubbio che un'intera categoria di eventuali casi di competenza affidata alla Corte regionale, non figura tra le competenze della Corte nazionale. Non si vuol dire con ciò che queste differenze si pongano come una pregiudiziale contro la possibilità della unificazione delle due competenze, ma è certo che essa non può avvenire automaticamente. Una coordinazione è necessario che avvenga, senza di che ne deriverebbero, oltre che gravi dubbi di interpretazione, addirittura delle vere e proprie lacune legislative.

Ma, elevandoci ancora più in alto, vi è un terzo gruppo di argomenti che si pone contro una abolizione in forma di una soppressione, dichiarata per iniziativa di una Commissione parlamentare. Qui noi ci troviamo nel campo supremo dei rapporti tra i poteri sovrani ed anzi di fronte al principio che è l'anima dell'Istituto parlamentare, i cui confini non possono violarsi senza il cimento di cadere nell'anarchia. Si allude al principio di responsabilità. Senza entrare in particolari che allargherebbero ed aggraverebbero inutilmente la questione attuale, è certo che la materia stessa di cui qui si tratta, determina preoccupazioni ed inquietitudini, in vario senso, presso alcuni strati di opinione pubblica. Questa sola osservazione basta per dimostrare come, trattandosi di assumere una responsabilità politica, è al Governo che essa spetta e la Assemblea

non può e non deve intervenire di sua iniziativa sostituendosi al potere che ne ha il dovere insieme al diritto, come sempre avviene in materia di funzioni pubbliche. Del che si ha la prova diretta proprio nel caso nostro attuale, poichè, nelle varie fasi che la questione ha dovuto traversare, il Governo ha alcune volte dichiarato che presenterebbe esso stesso un disegno di legge; altre volte che non crede di farlo. L'apparente contrasto non si vuol dire che indichi perplessità; attesta soltanto che il Governo avverte quella sua responsabilità, e subordina il modo di azione a quelle che appariscono, al suo giudizio, le condizioni ed i mezzi più idonei.

* * *

Di fronte a tale assoluto dissenso di opinioni nei riguardi di un problema, nel quale il carattere giuridico è soverchiato da quello politico, il relatore della Commissione, che divide il pensiero della maggioranza, ha ritenuto di non prospettare al Senato una specifica conclusione, ma di invitarlo, in base agli elementi di fatto e di diritto che sono stati esposti, a scegliere liberamente quella formula che riterrà più opportuno adottare.

Onde su questo punto il relatore riassume il suo pensiero col verso di Dante:

Messo t'ho innanzi; omai per te ti ciba.

30. Onorevoli Senatori!

La vostra Commissione ha cercato di adempiere nel modo migliore al difficile incarico affidatole; ma non ha la pretesa di aver compiuto opera perfetta.

Quindi si riserva di prendere in attento esame e col massimo scrupolo tutti quegli emendamenti al disegno di legge che, nel corso della discussione, potranno essere suggeriti dalla sapienza e dalla esperienza dei colleghi.

PERSICO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

TITOLO I.

Costituzione della Corte.

Art. 1.

I giudici che a termini dell'articolo 135 della Costituzione compongono la Corte Costituzionale sono nominati:

cinque dal Presidente della Repubblica;
cinque dal Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere;

tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato ed uno dalla Corte dei conti.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

Costituzione della Corte.

Art. 1.

I giudici che a termini dell'articolo 135 della Costituzione, compongono la Corte costituzionale sono nominati:

tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti;
cinque dal Parlamento in seduta comune dei membri delle due Camere;
cinque dal Presidente della Repubblica.

Art. 1-bis.

I cinque membri della Corte scelti dal Parlamento vengono nominati secondo la norma stabilita dall'articolo 13 del regolamento della Camera dei deputati.

I magistrati delle giurisdizioni superiori di ruolo e fuori ruolo, partecipano alla nomina dei giudici della Corte nel modo seguente:

a) all'Assemblea generale della Corte di cassazione il primo Presidente, che la presiede, il Procuratore generale, i Presidenti di sezione, gli Avvocati generali, i Consiglieri di Cassazione, i Sostituti procuratori generali di Cassazione, nonchè i Consiglieri di Corte di appello e magistrati di grado parificati destinati ad esercitare le funzioni del grado superiore presso la Corte o presso la Procura generale a sensi, rispettivamente, degli articoli 115 e 116, 1° comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

b) all'Adunanza generale del Consiglio di Stato il Presidente, che la presiede, i Presidenti di sezione, i Consiglieri di Stato, i primi Referendari e i Referendari.

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica, in base alle nomine come sopra avvenute, convoca i giudici della Corte costituzionale perchè prestino nelle Sue mani giuramento di osservare con fedeltà ed imparzialità la Costituzione e le leggi e fissa con Suo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* la data della prima adunanza della Corte medesima.

Art. 3.

La Corte si costituisce eleggendo nel suo seno il Presidente e due Presidenti di sezione che esercitano le funzioni che sono ad essi dal Presidente delegate.

La Corte è ripartita in due Sezioni che sono presiedute da un presidente di Sezione.

L'adunanza plenaria è presieduta dal Presidente, il quale può sempre presiedere ciascuna delle Sezioni.

Art. 4.

La Corte appena costituita procede al giudizio sulla validità dei titoli per la nomina dei giudici deliberando al riguardo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 5

I giudici che saranno nominati dopo la rinnovazione completa della Corte alla scadenza dei dodici anni dalla sua prima formazione, si rinnovano, decorsi altri sei anni, mediante sorteggio di due giudici fra quelli nominati dal

c) alle Sezioni riunite della Corte dei conti, il Presidente che le presiede, il Procuratore generale, i Consiglieri e i vice Procuratori generali.

Ciascun magistrato può votare per il numero di candidati corrispondente al numero dei giudici della Corte costituzionale che deve nominare la giurisdizione superiore alla quale il votante appartiene.

Si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero.

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica, in base alle nomine come sopra avvenute, convoca i giudici della Corte costituzionale perchè prestino nelle Sue mani giuramento di osservare la Costituzione e le leggi, e fissa, con Suo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la data della prima adunanza della Corte medesima.

Art. 3.

La Corte si costituisce eleggendo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Presidente e un Vice Presidente. Delle nomine è data immediata comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 4.

La Corte, appena costituita, procede al giudizio sulla validità dei titoli di nomina dei giudici, deliberando al riguardo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 5.

I giudici che saranno nominati dopo la rinnovazione completa della Corte alla scadenza dei dodici anni dalla sua prima formazione, si rinnovano, decorsi altri sei anni, mediante sorteggio di due giudici fra quelli

Presidente della Repubblica, di due fra quelli nominati dal Parlamento e di uno di quelli nominati dalla Corte di Cassazione. Sarà inoltre rinnovato ciascuno dei giudici nominati dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti.

Decorso il secondo sessennio, si rinnovano i giudici che non sono stati prima rinnovati.

Successivamente si rinnovano, ogni sessennio, i giudici che sono durati in carica dodici anni.

Quando si rende vacante un posto, al di fuori delle previste rinnovazioni, si fa luogo immediatamente alla nomina del nuovo giudice, il quale dura in carica fino al termine in cui sarebbe durato colui che egli sostituisce.

Il Presidente della Corte fa tempestive comunicazioni, secondo i casi, al Presidente della Repubblica o alla Presidenza della Camera dei deputati o ai capi delle magistrature, affinché sia provveduto sollecitamente alla nomina del nuovo giudice.

Art. 6.

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere altri uffici o impieghi pubblici o privati; nè esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

I giudici che siano magistrati, in attività di servizio, delle giurisdizioni ordinarie o amministrative possono tuttavia, con l'autorizzazione della Corte, continuare nell'esercizio delle loro funzioni presso le giurisdizioni alle quali sono addetti. Inoltre, con la medesima autorizzazione della Corte, è consentito ai giudici di impartire l'insegnamento universitario, partecipare a Commissioni ed adempiere incarichi di studio.

Art. 7.

I giudici della Corte non possono iscriversi a partiti politici e, se iscritti, devono rinunciare all'iscrizione prima di prestare giuramento.

nominati dal Presidente della Repubblica, di due fra quelli nominati dal Parlamento e di tre fra quelli nominati dalle Supreme magistrature ordinaria e amministrative.

Il sorteggio dei giudici sarà fatto dal Presidente della Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di sei anni.

Identico.

Successivamente si rinnovano, ogni sessennio, i giudici che sono rimasti in carica dodici anni.

Quando si rende vacante un posto, al di fuori delle previste rinnovazioni, si fa luogo immediatamente alla nomina del nuovo giudice, il quale resta in carica fino al termine in cui sarebbe restato colui che egli sostituisce.

Il Presidente della Corte fa tempestive comunicazioni, secondo i casi, al Presidente della Repubblica, o al Presidente della Camera dei deputati, o ai Capi delle magistrature, affinché sia provveduto alla nomina del nuovo giudice.

Art. 6.

Identico.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio, o professori universitari, non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati, ove lo richiedano, fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica.

Art. 7.

Soppresso.

Art. 8.

Le domande dell'autorità giudiziaria per procedere al giudizio o all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse per tramite del Ministro della giustizia alla Corte stessa, che si pronuncia entro 30 giorni dalla avvenuta trasmissione.

La decisione, adottata in camera di consiglio a maggioranza assoluta dei giudici della Corte, deve essere motivata, resa pubblica nei modi del successivo articolo 16 e trasmessa senza indugio al Ministro della giustizia.

Trascorso il predetto termine di 30 giorni, senza che la Corte abbia pronunciato, l'autorizzazione si intende accordata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento, in base all'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, per integrare la Corte nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri.

Art. 9.

La rimozione di un giudice dal suo ufficio, per sopravvenuta incapacità o per gravi mancanze nell'esercizio delle sue funzioni, è disposta dalla Corte in camera di consiglio, a maggioranza di due terzi dei membri che la compongono.

La decisione deve indicare specificamente le ragioni della rimozione ed è resa pubblica nei modi del successivo articolo 16.

Al procedimento si applicano le norme che saranno stabilite nel regolamento interno della Corte.

Art. 10.

Il giudice della Corte, nel confronto del quale si sia autorizzato procedimento penale per delitto o si sia iniziato procedimento per la rimozione, può essere sospeso dal suo ufficio con deliberazione della Corte adottata a norma dell'articolo 8.

Dopo la pronuncia del giudice penale, anche se questa sia di assoluzione, la Corte deve deliberare nei modi preveduti dal precedente articolo se sia luogo a pronunciare la rimozione.

Art. 8.

Le domande dell'autorità giudiziaria per procedere al giudizio o all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, alla Corte stessa, la quale su di esse delibera senza indugio in camera di consiglio a maggioranza assoluta.

La decisione deve essere motivata, resa pubblica nei modi disposti dall'articolo 16 e trasmessa immediatamente al Ministro di grazia e giustizia.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 9.

La rimozione di un giudice dal suo ufficio per sopravvenuta incapacità fisica o civile, o per gravi mancanze nell'esercizio delle sue funzioni, è disposta dalla Corte in camera di consiglio, a maggioranza di due terzi dei membri che fanno parte del collegio.

Identico.

Al procedimento si applicano le norme che saranno stabilite nel regolamento della Corte, di cui all'articolo 19.

Art. 10.

Il giudice della Corte, nel confronto del quale è stato autorizzato procedimento penale per delitto, è sospeso dal suo ufficio. Il giudice, nel confronto del quale è stato iniziato procedimento per la rimozione, può essere sospeso dal suo ufficio con deliberazione della Corte adottata a norma dell'articolo 8.

Dopo la pronuncia del giudice penale la Corte deve, in ogni caso, deliberare, nei modi preveduti dal precedente articolo, se sia luogo a pronunciare la rimozione.

Art. 11.

Tutte le autorità ed uffici debbono trasmettere alla Corte gli atti di cui essa faccia richiesta.

Art. 12.

I giudici della Corte costituzionale, siano funzionari dello Stato di qualsiasi grado in servizio o a riposo ovvero estranei all'Amministrazione, hanno tutti egualmente il complessivo trattamento economico che viene percepito dai magistrati dell'ordine giudiziario del grado più elevato. Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte. Ad essi inoltre è assegnata una indennità di carica corrispondente all'ammontare dell'indennità dei membri del Parlamento.

Per tutti i suoi servizi la Corte si vale di persone messe a sua disposizione dalle Amministrazioni dello Stato.

La Corte provvede all'ordinamento della cancelleria e degli altri uffici, con suo regolamento che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

In base al regolamento stesso la Corte provvede alla gestione delle spese dei servizi e degli uffici nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo.

Art. 10-bis.

Le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento, in base all'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, per integrare la Corte nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri.

Art 11.

Tutte le autorità ed uffici pubblici debbono trasmettere alla Corte gli atti di cui essa faccia richiesta.

Art. 12.

I giudici della Corte costituzionale avranno il trattamento economico che sarà fissato con legge.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte.

Ai giudici aggregati in base all'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, è assegnata una indennità di presenza, che sarà determinata dalla legge di cui al primo comma del presente articolo.

Identico.

Identico.

Identico.

TITOLO II.

Funzionamento della Corte.

CAPO I.

NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 13.

Le discussioni davanti alla Corte costituzionale sono pubbliche; ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.

Art. 14.

La Corte in adunanza plenaria funziona con l'intervento di almeno undici giudici e le Sezioni di almeno cinque.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 15.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pronunciate in nome del popolo italiano, e debbono contenere, oltre ad una concisa esposizione dello svolgimento del giudizio, i motivi della decisione, il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione dei giudici.

Art. 16.

Le decisioni della Corte sono depositate nella cancelleria della Corte stessa, e chiunque ne può prendere visione ed ottenere copia.

TITOLO II.

Funzionamento della Corte.

CAPO I.

NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 13.

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche; ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse, quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico.

Art. 14.

Alle udienze intervengono tutti i membri della Corte che non siano legalmente impediti: di essi undici fanno parte del collegio giudicante e gli altri partecipano soltanto in qualità di supplenti.

Gli undici giudici del collegio si rinnovano parzialmente in ogni giudizio secondo un predeterminato turno di rotazione sulla base del criterio di anzianità in ciascuno dei tre gruppi che compongono la Corte, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 19.

Soppresso.

Art. 15.

Le sentenze della Corte costituzionale sono pronunciate in nome del popolo italiano, e debbono contenere, oltre alla esposizione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

Art. 16.

Le sentenze della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte stessa, e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

Art. 17.

Nei procedimenti davanti alla Corte la rappresentanza in giudizio e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati iscritti nell'Albo speciale della Cassazione.

Art. 18.

Gli atti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale sono esenti da tributi di ogni specie; ma il ricorrente che non sia ammesso al gratuito patrocinio deve depositare una somma di lire ventimila, che gli è restituita nel caso che la Corte accolga il suo ricorso.

Il deposito non è richiesto quando il ricorso sia proposto dallo Stato o quando la questione di illegittimità costituzionale sia sollevata dal pubblico ministero o, di ufficio, dal giudice.

Art. 19.

Nei procedimenti davanti la Corte costituzionale, salvo il disposto del successivo articolo 44, si osservano, oltre alle norme della presente legge, le norme del codice di procedura civile per il ricorso per cassazione, in quanto applicabili.

La Corte può inoltre integrare le dette norme mediante un regolamento interno di procedura che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO II.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE

Art. 20.

Nel corso di un giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono, a termini dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando in modo particolare e specifico:

le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge della Repubblica o di una Regione, che si ritengono incostituzionali;

Art. 17.

Nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale la rappresentanza in giudizio e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Art. 18.

Gli atti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie; ma il ricorrente, che non sia ammesso al gratuito patrocinio, deve depositare la somma di lire cinquemila, che gli verrà restituita nel caso che la Corte accolga il ricorso.

Identico.

Art. 19.

Nei procedimenti davanti la Corte costituzionale, salvo il disposto del successivo articolo 44, si osservano, oltre le norme della presente legge, quelle del Codice di procedura civile relative al ricorso per cassazione, in quanto applicabili.

La Corte può inoltre integrare le dette norme mediante un suo regolamento che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPO II.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE

Art. 20.

Nel corso di un giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale una delle parti, o il pubblico ministero, possono, a termini dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando in modo particolare e specifico:

1° le disposizioni della legge, o dell'atto avente forza di legge, dello Stato o di una Regione, che si ritengono incostituzionali;

le disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali che si ritengono violate;

i motivi della asserita incostituzionalità.

L'autorità giurisdizionale emette ordinanza con la quale, ove non ritenga la questione manifestamente infondata:

riferisce i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione;

sospende il giudizio in corso;

dispone la immediata trasmissione della propria ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale per le sue decisioni;

ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia immediatamente comunicata alle parti in causa, al pubblico ministero, quando il suo intervento nel giudizio sia obbligatorio, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta regionale, secondo che sia contestata la legittimità di una legge od atti equivalenti dello Stato o d'una Regione.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata d'ufficio dalla autorità giurisdizionale davanti cui verte il giudizio, con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e deve essere comunicata a norma del comma medesimo.

Art. 21.

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con gli atti del giudizio a norma del precedente articolo, ne dà comunicazione alla Presidenza delle due Camere quando sia contestata la legittimità di una legge dello Stato.

Entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza stessa a mente dell'articolo che precede, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro egual termine di venti giorni il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

2° le disposizioni della Costituzione, o di leggi costituzionali, che si ritengono violate;

3° i motivi dell'asserita incostituzionalità.

L'autorità giurisdizionale emette ordinanza con la quale, ove non ritenga la questione manifestamente infondata:

riferisce i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione;

sospende il giudizio in corso;

dispone la immediata trasmissione della propria ordinanza e degli atti alla Corte costituzionale per le sue decisioni;

ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia immediatamente comunicata alle parti in causa, al pubblico ministero quando sia intervenuto in giudizio, nonchè ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, secondo che sia contestata la legittimità di una legge, o di atti equivalenti, dello Stato o di una Regione.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata d'ufficio dall'autorità giurisdizionale davanti la quale verte il giudizio, con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa e comunicata a norma del comma medesimo.

Art. 21.

Soppresso.

Entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ordinanza, a mente dell'articolo che precede, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro ugual termine il Parlamento e il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale, possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni. Il Parlamento in seduta comune, o il Consiglio regionale, eleggerà all'uopo un Delegato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non intervenga personalmente o a mezzo di un ministro da lui delegato, è rappresentato dall'Avvocatura dello Stato. Il Presidente della Giunta regionale, ove non intervenga personalmente, può farsi rappresentare da un avvocato.

Il Presidente della Corte può, quando lo ritenga assolutamente necessario, ridurre i termini come sopra indicati.

Art. 22.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, il Presidente della Corte nomina un relatore e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione orale.

La decisione della Corte deve essere depositata in cancelleria nel termine di altri venti giorni dall'avvenuta discussione.

Art. 23.

La decisione della Corte che dichiara la illegittimità costituzionale d'una legge o d'un atto equivalente della Repubblica o d'una Regione, indica se l'illegittimità si estende a tutta la legge o atto ovvero concerne singole disposizioni, specificamente determinate.

Art. 24.

La decisione che dichiara la illegittimità costituzionale di una legge o atto avente forza di legge della Repubblica o d'una Regione viene entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria trasmessa al Ministro della Giustizia o al Presidente della giunta Regionale perchè curino che il dispositivo della decisione sia immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ovvero nella corrispondente pubblicazione della Regione, agli effetti della decorrenza del termine di cui all'articolo 136 della Costituzione.

La decisione deve essere pubblicata anche nella *Raccolta delle leggi e dei decreti* della

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove non intervenga personalmente, o a mezzo di un Ministro da lui delegato, è rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, o da un suo sostituto. Il Presidente della Giunta regionale, ove non intervenga personalmente, o a mezzo di un membro della Giunta a ciò delegato, può farsi rappresentare da un avvocato.

Il Presidente della Corte può, quando lo ritenga necessario, ridurre i termini sopra indicati.

Art. 22.

Identico.

La sentenza della Corte deve essere depositata in cancelleria nel termine di venti giorni dall'avvenuta decisione.

Art. 23.

La sentenza della Corte che dichiara la illegittimità costituzionale di una legge, o di un atto equivalente, dello Stato o d'una Regione, indica se l'illegittimità si estende a tutta la legge o atto, ovvero concerne singole disposizioni specificamente determinate.

Art. 24.

La sentenza che dichiara la illegittimità costituzionale di una legge, o atto avente forza di legge, dello Stato o d'una Regione viene, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, trasmessa al Ministro di grazia e giustizia, o al Presidente della Giunta regionale, perchè curino che il dispositivo della sentenza sia immediatamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ovvero nella corrispondente pubblicazione della Regione, agli effetti della decorrenza del termine di cui all'articolo 136 della Costituzione.

La sentenza deve essere pubblicata anche nella *Raccolta delle leggi e dei decreti* della

Repubblica ovvero nelle corrispondenti raccolte della Regione ed è trasmessa alla Presidenza dei due rami del Parlamento.

Art. 25.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge d'una Regione può essere, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta Regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro o dal Commissario regionale da lui delegato, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

Il ricorso deve essere depositato nella segreteria della Corte costituzionale, nel termine di cinque giorni dalla notificazione.

Art. 26.

La questione di legittimità costituzionale d'una legge o atto avente forza di legge della Repubblica può essere, a' sensi del 1° comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa dalla Regione che ritiene invasa da detta legge o atto la sfera delle competenze assegnate alla Regione dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

La questione di legittimità è, previa deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Repubblica, ovvero nelle corrispondenti raccolte della Regione, ed è trasmessa ai Presidenti delle Camere.

Art. 25.

La questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, d'una Regione, può, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

Identico.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di cinque giorni dalla notificazione.

Art. 26.

La questione di legittimità costituzionale d'una legge, o atto avente forza di legge, dello Stato può essere, a' sensi del 1° comma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa dalla Regione che ritiene da detta legge o atto invasa la sfera delle competenze assegnate alla Regione stessa dalla Costituzione o da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto.

Identico.

Art. 27.

La questione di legittimità costituzionale di una legge o atto avente forza di legge d'una Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga lesa da tale legge o atto la propria competenza.

La questione è, previa deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta con ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnato, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge o atto, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso dev'essere depositato presso la Corte costituzionale entro il termine di cinque giorni dall'ultima notificazione.

Art. 28.

Anche per quanto riguarda le questioni di legittimità costituzionale di cui agli articoli 25, 26 e 27 è richiesto che le istanze che promuovono le questioni di legittimità contengano le indicazioni ed i motivi di cui al primo comma dell'articolo 20. Si applicano per la procedura successiva le disposizioni ed i termini stabiliti dagli articoli 21 a 24.

Le questioni di legittimità costituzionale delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge della Repubblica sono decise dalla Corte in adunanza plenaria.

CAPO III.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

SEZIONE I. — *Dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.*

Art. 29.

La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di uno degli organi in conflitto.

Art. 27.

La questione di legittimità costituzionale di una legge, o atto avente forza di legge, di una Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da tale legge o atto lesa la propria competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale, e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge o atto, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso dev'essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di cinque giorni dall'ultima notificazione.

Art. 28.

Per le questioni di legittimità costituzionale di cui agli articoli 25, 26 e 27, è richiesto che le istanze che promuovono le questioni stesse contengano le indicazioni ed i motivi di cui al primo comma dell'articolo 20.

Si osservano, per la procedura successiva, le disposizioni ed i termini stabiliti dagli articoli 21 a 24, per quanto applicabili.

Soppresso.

CAPO III.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

SEZIONE I. — *Dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.*

Art. 29.

La richiesta di risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato è fatta alla Corte costituzionale mediante ricorso di uno degli organi dei poteri in conflitto.

Il ricorso deve indicare come sorge l'asserito conflitto e specificare quali siano gli organi tra i quali il conflitto sussiste e le disposizioni della Costituzione e delle altre leggi che si invocano.

Art. 30.

Sull'ammissibilità del ricorso per la risoluzione del conflitto la Corte delibera con decreto in camera di consiglio.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la risoluzione del quale rientri nella propria competenza, dichiara ammissibile il procedimento e dispone che il ricorso sia notificato a cura del ricorrente all'altro organo in conflitto. Si applicano le disposizioni degli articoli 21 e 22.

Il conflitto è deciso dalla Corte in adunanza plenaria.

Art. 31.

Non possono costituire materia di procedimento per la risoluzione dei conflitti davanti la Corte costituzionale le questioni di competenza tra i diversi organi dello Stato, qualora sia già stabilito nell'ordinamento vigente il modo di risolvere dette questioni.

SEZIONE II. — *Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni o fra Regioni.*

Art. 32.

Quando norme non aventi valore legislativo della Repubblica invadono la sfera della competenza che la Costituzione ha attribuito alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, può con ricorso diretto alla Corte costituzionale chiedere che questa provveda al regolamento di competenza.

Il ricorso deve indicare come sorge il conflitto e specificare quali siano i poteri dello Stato fra i quali il conflitto sussiste e quali le disposizioni della Costituzione e delle altre leggi che si invocano.

Art. 30.

La risoluzione delle questioni circa il difetto di giurisdizione dei giudici in confronto della pubblica amministrazione continua ad essere regolata dalle norme vigenti.

Identico.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto, la risoluzione del quale rientri nella propria competenza, dichiara ammissibile il procedimento e dispone che il ricorso sia notificato a cura del ricorrente all'organo dell'altro potere in conflitto. Si osservano per quanto applicabili le disposizioni degli articoli 21 e 22.

Soppresso.

Art. 31.

Soppresso.

SEZIONE II. — *Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni o fra Regioni.*

Art. 32.

Quando norme dello Stato non aventi valore legislativo invadono la sfera della competenza che la Costituzione ha attribuito alla Regione, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, può, con ricorso diretto alla Corte costituzionale, chiedere che questa provveda al regolamento di competenza.

Fermo rimanendo il controllo di legittimità di cui all'articolo 125 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato può, quando norme non legislative o provvedimenti amministrativi della Regione invadano le sfere di competenza che la Costituzione e le leggi ordinarie attribuiscono allo Stato, chiedere con ricorso diretto alla Corte costituzionale che questa proceda al regolamento di competenza.

Il ricorso per regolamento di competenza, deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare le norme che avrebbero invaso la sfera di competenza e le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.

Il ricorso deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta delle Regioni di cui si impugnano le norme entro il termine di sessanta giorni dacchè ha avuto luogo la pubblicazione o è pervenuta notizia delle norme, e deve essere nei cinque giorni successivi alla notificazione depositato nella Segreteria della Corte costituzionale.

Art. 33.

L'applicazione delle norme può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato della Corte, in pendenza del giudizio.

Art. 34.

Sono applicabili ai ricorsi per regolamento di competenza di cui ai precedenti articoli le disposizioni per le procedure ed i termini stabiliti dagli articoli 21 e 22.

Art. 35.

La decisione della Corte che dichiara il difetto di competenza produce l'annullamento delle disposizioni che hanno ecceduto i limiti di competenza.

Fermo rimanendo il controllo di legittimità di cui all'articolo 125 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, può, quando norme non legislative della Regione invadono la sfera di competenza che la Costituzione o le leggi costituzionali o quelle ordinarie attribuiscono allo Stato, chiedere con ricorso diretto alla Corte costituzionale che questa proceda al regolamento di competenza.

Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare le norme che avrebbero invaso la sfera di competenza, nonchè le disposizioni della Costituzione, delle leggi costituzionali, o di quelle ordinarie, che si ritengono violate.

Il ricorso deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Presidente della Giunta della Regione di cui si impugnano le norme, entro il termine di sessanta giorni da che ha avuto luogo la pubblicazione o è pervenuta notizia delle norme, e deve essere, nei cinque giorni successivi alla notificazione, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale.

Art. 33.

L'applicazione delle norme di cui al precedente articolo può essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato della Corte, in pendenza del giudizio.

Art. 34.

Si osservano nei ricorsi per regolamento di competenza di cui ai precedenti articoli le disposizioni per le procedure ed i termini stabilite dagli articoli 21 e 22, per quanto applicabili.

Art. 35.

La sentenza della Corte che dichiara il difetto di competenza produce l'annullamento delle norme che hanno ecceduto i limiti di competenza.

Art. 36.

Quando una Regione con norme non legislative invade la sfera di competenza attribuita dalla Costituzione ad un'altra Regione, questa può chiedere con ricorso diretto alla Corte costituzionale il regolamento di competenza.

Si applicano anche in tal caso le disposizioni del presente capo.

CAPO IV.

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ED I MINISTRI

Art. 37.

Quando il Presidente della Repubblica, o un Ministro, sono messi in stato d'accusa dal Parlamento, il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione, trasmette al Presidente della Corte costituzionale l'atto di accusa.

Tale atto deve contenere l'indicazione specifica dei fatti addebitati e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Corte dispone che, entro due giorni da quando gli è pervenuto, l'atto sia notificato all'accusato.

La Corte quando è investita del procedimento contro il Presidente della Repubblica o di un Ministro messi in stato di accusa, può conoscere per connessione di reati non compresi nell'atto di accusa, anche se commessi da altre persone. Tuttavia ha sempre facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti.

Art. 38.

Il Parlamento, nel deliberare l'accusa, elegge uno o più Commissari per sostenerla.

Il Commissario o i Commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni del ministero pubblico ed hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria disposta a termine dell'articolo seguente.

Art. 36.

Identico.

CAPO IV.

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ED I MINISTRI

Art. 37.

Identico.

Tale atto deve contenere l'indicazione specifica dei reati addebitati e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Corte dispone che, entro due giorni da quando l'atto gli è pervenuto, questo sia notificato all'accusato.

La Corte quando è investita del procedimento contro il Presidente della Repubblica o contro un Ministro messi in stato di accusa, può conoscere per connessione, ai sensi dell'articolo 45 del Codice di procedura penale, di reati non compresi nell'atto di accusa, anche se commessi da altre persone. Tuttavia ha sempre facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti.

Art. 38.

Identico.

Il Commissario o i Commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni del pubblico ministero ed hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell'istruttoria disposta a termine dell'articolo seguente.

Art. 39.

Il Presidente della Corte costituzionale procede subito o fa procedere da uno o più giudici da lui delegati, all'interrogatorio dell'accusato e può anche procedere o far procedere a tutti quegli atti ed informazioni che siano giudicati utili alla manifestazione della verità.

Art. 40.

La Corte può, uditi i Commissari nominati dal Parlamento, disporre l'arresto dell'accusato e procedere a sequestri di beni o altre misure cautelari.

Art. 41.

Chiusa l'istruttoria il Presidente della Corte convoca i giudici ordinari e quelli aggregati in base all'articolo 135 della Costituzione per il pubblico dibattimento.

I giudici aggregati prestano nelle mani del Presidente della Corte costituzionale giuramento nella formula prescritta nell'articolo 2. Il giuramento non è ripetuto, se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.

All'apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono dichiarare i motivi per cui credono di dovere astenersi dal prendere parte al giudizio e gli imputati possono allegare i motivi di ricusazione. La Corte delibera immediatamente sulla ammissibilità dei motivi proposti.

Art. 42.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione, con la presenza dei soli giudici ordinari ed aggregati.

Art. 39.

Il Presidente della Corte costituzionale procede subito, o fa procedere da uno o più giudici da lui delegati, all'interrogatorio dello accusato e può anche procedere, o far procedere, a tutti quegli atti che siano giudicati utili alla manifestazione della verità.

Art. 40.

La Corte può, uditi i Commissari nominati dal Parlamento, disporre l'arresto dell'accusato e procedere al sequestro di beni o ad altre misure cautelari.

Art. 41.

Chiusa l'istruttoria, il Presidente fissa la data del pubblico dibattimento, dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e quelli aggregati in base all'articolo 135 della Costituzione, e ordina che il decreto di citazione sia notificato all'imputato e al suo difensore.

Art. 41-bis.

I giudici aggregati prestano nelle mani del Presidente della Corte costituzionale giuramento con la formula prescritta dall'articolo 2.

Identico.

All'apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono dichiarare i motivi per cui credono di dovere astenersi dal prendere parte al giudizio e l'imputato, o il suo difensore nei debiti casi, possono allegare i motivi di ricusazione. La Corte delibera immediatamente sulla ammissibilità dei motivi proposti.

Art. 42.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione, con la presenza dei soli giudici ordinari ed aggregati di cui all'articolo seguente.

Il Presidente formula e fa votare separatamente per ogni imputato e ogni capo d'imputazione le questioni di reità, e successivamente quelle sull'applicazione della pena. Dopo la discussione in camera di consiglio, si procede a votazione per appello nominale. Nessuno dei votanti può esprimere i motivi del proprio voto. Non sono ammesse le astensioni dal voto.

Il Presidente vota per ultimo. In caso di parità di voti la votazione si intende avvenuta a favore dell'imputato.

La sentenza è letta dal Presidente in pubblica udienza e comunicata subito dopo agli imputati.

Art. 43.

Le udienze sono valide e la sentenza deve essere emanata con la presenza di almeno ventuno giudicanti, di cui non meno di undici fra gli aggregati alla Corte per designazione del Parlamento.

I giudici ordinari o aggregati che manchino a qualcuna delle udienze non possono partecipare ulteriormente al giudizio.

Art. 44.

Nei giudizi sulle accuse al Presidente della Repubblica o ai Ministri si osservano, in quanto non è diversamente disposto, le norme del Codice penale e di procedura penale.

TITOLO III

Disposizioni finali.

Il Presidente formula e fa votare separatamente per ogni imputato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto, e successivamente quelle sull'applicazione della pena. Dopo la discussione in camera di consiglio, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Non sono ammesse le astensioni dal voto.

Soppresso.

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

Art. 43.

Il collegio giudicante sarà composto di ventitrè giudici: undici ordinari, secondo il disposto dell'articolo 14, e dodici sorteggiati fra i giudici aggregati alla Corte per designazione del Parlamento.

Gli altri giudici ordinari ed aggregati interverranno alle udienze in qualità di supplenti.

Soppresso.

Art. 44.

Identico.

TITOLO III.

Disposizioni finali.

Art. 44-bis.

La Corte costituzionale redige alla fine di ogni anno una relazione sulla sua attività e la comunica al Presidente della Repubblica.

Art. 45.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle variazioni del bilancio del proprio Ministero occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 45.

Identico.